



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARE, PESCA E ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO

MISURA M2C1, INVESTIMENTO 2.1 "SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI
AGROALIMENTARE, PESCA E ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO"
DEL PNRR

DM 13 giugno 2022 – Avviso 21 settembre 2022

Finalità

L'obiettivo è **potenziare i sistemi** di logistica e stoccaggio, **ridurre i costi ambientali** ed economici e **sostenere l'innovazione** dei processi produttivi.

In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti di investimento in attivi materiali e immateriali per la **realizzazione e l'efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica, per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali.**

Risorse finanziarie


Le risorse ammontano a **€ 500,00 milioni euro** a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1, di cui:

- **€ 350 milioni** destinati alla realizzazione degli interventi di cui alle tabelle 1A e 2A dell'Allegato III;
- **€ 150 milioni** destinati alla realizzazione degli interventi di cui alle tabelle 3A e 4A dell'Allegato III.

Il **40%** delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'incentivo, in forma individuale o associata, le **imprese** di tutte le dimensioni e attive sul territorio nazionale, le **società cooperative**, i **consorzi** che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le **organizzazioni di produttori (OP)**, le **imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione.**



Possono essere soggetti beneficiari anche gli **organismi di ricerca** e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

Possono presentare domanda le imprese in possesso dei requisiti indicati all'allegato I.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili **programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare per la transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili**, e specificatamente volte a perseguire **almeno uno** dei seguenti obiettivi:

- a) ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la sostenibilità dei prodotti;
- b) migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime;
- c) preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
- d) potenziare, indirettamente, la capacità di esportazione delle PMI agroalimentari italiane;
- e) rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilità dei prodotti;
- f) ridurre lo spreco alimentare.

In particolare sono ammissibili i **programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare** realizzati nei seguenti settori:

- **produzione agricola primaria;**
- **trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;**
- **altre attività afferenti alla logistica** nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.

I programmi possono riguardare:

- la **creazione di una nuova unità produttiva;**
- l'**ampliamento della capacità;**
- la **riconversione** di un'unità produttiva esistente (diverso codice Ateco);
- la **ristrutturazione** di un'unità produttiva esistente (cambiamento fondamentale o notevole miglioramento);
- l'**acquisizione** di un'unità produttiva.

Nell'ambito dei suddetti programmi, è possibile finanziare, altresì, **programmi di ricerca, sviluppo e innovazione**.

Ai fini dell'ammissibilità, i programmi devono:

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- essere realizzati, collaudati e rendicontati **entro 24 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**;
- prevedere **spese massime ammissibili** pari a **€ 25 milioni**;
- prevedere un **aiuto di importo non superiore a € 12 milioni**, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

In base alla tipologia del settore di applicazione i limiti di spese ammissibili sono:

Tipologia settore di applicazione	Modalità di presentazione	Investimento minimo
Produzione agricola primaria	Impresa singola o contratto di rete	€ 1,5 mln <i>*Contratto di rete: ciascuna impresa € 500 mila</i>
	Congiunta proponente + aderente/i	€ 6 mln , di cui <i>Proponente: € 3 mln Aderente: € 500 mila</i>
Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	Impresa singola o contratto di rete	€ 5 mln <i>*Contratto di rete: ciascuna impresa € 1 mln</i>
	Congiunta proponente + aderente/i	€ 10 mln , di cui <i>Proponente: € 5 mln Aderente: € 1 mln</i>
Imprese attive in altri settori afferenti alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Impresa singola o contratto di rete	€ 5 mln <i>*Contratto di rete: ciascuna impresa € 1 mln</i>
	Congiunta proponente + aderente/i	€ 10 mln , di cui <i>Proponente: € 5 mln Aderente: € 1 mln</i>

I progetti finanziati non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché' al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020.

L'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente:

- alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;**
- alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.**



Spese ammissibili

Con riferimento ai **programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare**, sono ammissibili le **spese di acquisto e costruzione di immobilizzazioni**, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, relative a:


- a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
- b) opere murarie e assimilate, nel limite del 70% dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Per le grandi imprese tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- f) acquisto di beni e prestazioni identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- g) acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo»;
- h) spese per consulenze nel limite del 4%¹ dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento.

Con riferimento ai **Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione** sono ammissibili i costi riguardanti:

- a) il personale del soggetto proponente;
- b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) le spese generali;

¹ Tale limite si applica alle **PMI** e alle **grandi imprese** con riferimento ai programmi di sviluppo realizzati nell'ambito della **produzione agricola primaria** e nell'ambito della **trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli**.

Per gli interventi realizzati da **imprese attive in altri settori** il limite si applica solo alle **PMI**.

- 
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro, nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER:

- **finanziamento agevolato;**
- **contributo in conto interessi;**
- **contributo in conto impianti;**
- **contributo diretto alla spesa.**

Nello specifico, le agevolazioni sono concesse, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, secondo lo schema riportato nell'allegato III.

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.


L'eventuale **finanziamento agevolato** è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel **limite massimo del 75%** e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il **tasso agevolato** di finanziamento è pari al **20% del tasso di riferimento** vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Cumulo

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021 e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.

Inoltre, gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento n. 1407/2013 e dal regolamento n. 1408/2013, come modificato



dal regolamento n. 316/2019, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

Presentazione della domanda

Le domande di agevolazione complete dei relativi allegati devono essere presentate esclusivamente online **a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2022.**

ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER e al punto (35)15 degli orientamenti.

ALLEGATO II

Attività non ammissibili

Non sono ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- (i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- (ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- (iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- (iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

ALLEGATO III

Intensità di aiuto

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

Dimensione d'impresa	Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	Altre regioni
Piccola impresa	50%	40%
Media impresa	50%	40%
Grande impresa	50%	40%

Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Dimensione d'impresa	Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	Altre regioni
Piccola impresa	50%	40%
Media impresa	50%	40%
Grande impresa	50%	40%

Tabella 3A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 concessi ai sensi dell'art. 12 del presente decreto

REGIONI E AREE	INTENSITÀ MASSIMA (ESL) 2022-2027		
	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA*
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia	60%	50%	40%
Molise, Basilicata, Sardegna	50%	40%	30%
Altre aree zona c "non predefinite"	30-45%	20-35%	10-25%
Altre aree non rientranti nella Carta aiuti	20%	10%	Non ammissibile agli aiuti

* Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una **nuova attività economica** nella zona interessata (nuova unità produttiva e riconversione di un'unità esistente).

Tabella 4A: aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 nel settore ricerca, sviluppo e innovazione.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	INTENSITÀ MASSIMA (ESL) 2022-2027		
	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
Ricerca industriale	70%	60%	50%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
Progetto di innovazione	50%	50%	15% ²

Si applica una maggiorazione di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità massima di aiuto non superi in totale l'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI (singola impresa non sostiene più del 70% dei costi ammissibili);
- collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca che sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili.

² Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.